

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1972

Disposizione sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti, veterinari condotti e ostetriche condotte

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 maggio 1965, n. 459, nel suo articolo unico così recita: « Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti comunque in servizio alla entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono tratti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età ».

Con tale legge si è inteso offrire agli ufficiali sanitari ed ai sanitari condotti la possibilità di maturare il periodo massimo utile agli effetti del trattamento pensionistico, tenuto conto, altresì, delle retribuzioni non certo elevate che essi percepiscono dai Comuni.

Orbene, mentre il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, considera « sanitari condotti », come chiaramente si desume dagli articoli 66-81, i medici, i veterinari e le ostetriche condotte, nella legge del 1965 sopra riportata si è introdotto un principio discriminatorio, poichè il titolo della legge stessa, in palese ed evidente contrasto con il contenuto dell'articolo unico reca: « Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti ». Non citandosi, nel titolo, le ostetriche condotte si è permesso da parte degli organi preposti all'applicazione della legge di escludere quella benemerita categoria dai benefici indicati e chiaramente attribuiti nell'articolo unico a tutti i sanitari condotti, quindi anche alle ostetriche condotte.

Per ovviare a tale inconveniente viene perciò proposto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, medici, veterinari, ostetriche, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età.

Art. 2.

La legge 7 maggio 1965, n. 459, è abrogata.